

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3306 del 30/06/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA4823. RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO), AD USO INDUSTRIALE E AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI. CONCESSIONARIO: OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3495 del 29/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO MOPPA4823

RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO), AD USO INDUSTRIALE E AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI.

RICHIEDENTE: OMR - FONDERIA SAN FELICE SRL

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG/06/1068740 del 13/12/2006, il Sig. Giuseppe Pivetti rappresentante legale della soc. FONDERIE SCACCHETTI LEGHE LEGGERE Srl - P.Iva 01625870363, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) ad uso industriale, igienico assimilati ed antincendio, con scadenza al 31 dicembre 2005 e assentita con Det. n. 8075 del 08/06/2006;
- con atto notarile registrato a Modena il 04.07.2014 n. 8266 serie 1T, la soc. FONDERIE SCACCHETTI LEGHE LEGGERE Srl in liquidazione - P.Iva 01625870363, ha ceduto con contratto di compravendita di ramo di azienda alla soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl - P.Iva 03579260369, il Ramo d'Azienda inerente l'attività produttiva di fonderia;
- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PGFE/2017/9851 del 29/08/2017, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Bonometti Marco rappresentante legale della soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl - P.Iva 03579260369, ha richiesto il cambio di titolarità, il rinnovo e la variante sostanziale della suddetta concessione preferenziale, rilasciata alla soc. FONDERIE SCACCHETTI LEGHE LEGGERE Srl con Det. n. 8075 del 08/06/2006 (cod. pratica MOPPA4823) e come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante nr. 2 pozzi: nr. 1 pozzo con profondità pari a m 38,5 e nr. 1 pozzo con profondità pari a m 41,0;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Felice sul Panaro (MO), su terreno di proprietà della soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl, censito al fg. n. 35, mapp. n. 169 e alle seguenti coordinate UTM*RER:
pozzo nr. 1: x= 667689,31 - y= 967293,59 // pozzo nr. 2: x= 667703,70 - y= 971917,34;

- destinazione della risorsa ad uso industriale e ad uso antincendio: richiesta variante da uso antincendio ad uso irrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio rispettivamente pari a l/s 4,0 e l/s 13,0;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.100: per il pozzo nr. 2, richiesto aumento da 100 mc/a concessionati a 2.000 mc/a, in funzione del cambio d’uso da antincendio ad uso irrigazione aree verdi.

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del R.R. 41/2001;
- quanto richiesto con domanda PGFE/2017/9851 del 29/08/2017 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 51 del 20.02.2019, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la variante sostanziale si configura rispetto a quanto concesso con Det. n. 8075 del 08/06/2006, nella richiesta di variazione d’uso da antincendio ad irrigazione aree verdi e nell’aumento del volume d’acqua prelevabile pari a mc/annui 2.000;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- il pozzo ad uso industriale risulta dotato di dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e che in data 07.07.2021, la lettura dello stesso, come da doc. fotografica acquisita agli atti con prot. nr. PG.2021.106491 del 07.07.2021, dimostra un consumo pari a mc 52.082.

CONSIDERATO inoltre:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della "Direttiva Derivazioni" (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui "per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale";
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo *Era*" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla *Provincia di Modena*, acquisito agli atti con protocollo n. PG.2019.25694 del 18/02/2019;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato in data 24/05/2022 a titolo di canone per l'anno 2022 l'importo pari a € 785,45 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 09/11/2021 la somma pari a € 758,16, dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MOPPA4823;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl - P.Iva 03579260369, il cambio di titolarità, il rinnovo e la variante sostanziale della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica MOPPA4823, come di seguito descritta:

– prelievo esercitato mediante nr. 2 pozzi aventi rispettivamente profondità pari a m. 38,5 e m. 41,0 dal p.c.;

– ubicazione del prelievo: Comune di San Felice sul Panaro (MO), su terreno di proprietà della richiedente, censito al foglio n. 35, mappale n. 169 e alle seguenti coordinate UTM*RER:

pozzo nr. 1: $x = 667689,31$ - $y = 967293,59$,

pozzo nr. 2: $x = 667703,70$ - $y = 971917,34$;

– destinazione della risorsa:

pozzo nr. 1: uso industriale,

pozzo nr. 2: uso irrigazione aree verdi assimilato ad uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;

– portata massima di esercizio:

pozzo nr. 1 pari a 4,0 l/s - pozzo nr. 2 pari a 13,0 l/s;

– volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.000, rispettivamente 2.000 mc/a per ciascun pozzo;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 27/10/2021;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in € 785,45;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 758,16;

6. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale costituito dalla soc. FONDERIE SCACCHETTI LEGHE LEGGERE Srl in data 07.07.2006 nella misura di € 500,00 ed integrato in data 12.12.2006 nella misura di € 136,70 per un totale pari a € 636,70;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl - P.Iva 03579260369 (cod. pratica MOPPA4823).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da:

- n. 1 pozzo avente profondità di m 38,5 dal p.c. con tubazione di diametro pari a 125 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,0 e tubo di mandata con diametro pari a 38 mm.
- n. 1 pozzo avente profondità di m 41,0 dal p.c. con tubazione di diametro pari a 180 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,6 e tubo di mandata con diametro pari a 58 mm.

L'opera di presa è sita nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), su terreno di proprietà della soc. OMR - FONDERIA SAN FELICE Srl, censito al foglio n. 35, mappale n. 169 e alle seguenti coordinate UTM*RER:

- pozzo nr. 1: $x = 667689,31$ - $y = 967293,59$,
- pozzo nr. 2: $x = 667703,70$ - $y = 971917,34$;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

– La risorsa idrica prelevata è destinata:

- ad uso industriale (pozzo nr. 1) per lo svolgimento delle attività di fonderia, in particolare per il processo di raffreddamento e con alimentazione di apposita cisterna di stoccaggio.

Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato costantemente nell'arco dell'anno, per 12 mesi pari a ca. 240 gg/anno e per 24 h/giorno.

- ad uso irrigazione aree verdi (pozzo nr. 2) per consentire l'irrigazione delle aree verdi aziendali di estensione complessiva pari a ca. 4.000 m². Il prelievo avviene stagionalmente durante il periodo estivo.
- Portata massima di esercizio pari a:
 - 4,0 l/s per il pozzo nr. 1 ad uso industriale,
 - 13,0 l/s per il pozzo nr. 2 ad uso irrigazione aree verdi,nel limite di volume d'acqua complessivo pari a mc/annui 4.000, rispettivamente 2.000 mc/a per ciascun pozzo;
- Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla **piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#)** e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

– In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata per entrambi i pozzi e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad *ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni*, competente per territorio e al *Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna*. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.